Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 20 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 66 *(Straordinario)*

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta „ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 423.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 142.

Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse di bollo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Tasse di bollo.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta di importo non inferiore a lire 0,50 di cui alla tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, e sui certificati del casellario giudiziale si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonchè quelle che si corrispondono in modo virtuale, fatta eccezione per gli atti menzionati nel seguente art. 3:

da	L.	0,50	a	L.	1,00
»	»	1,00	»	»	2,00
»	»	2,00	»	»	3,00
»	»	3,00	»	»	5,00
»	»	4,00	»	»	7,00
»	»	6,00	»	»	10,00
»	»	10,00	»	»	15,00

Art. 2.

La tassa fissa di L. 3,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa *A*, annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è aumentata a L. 5,10.

Le tasse graduali sui libri copia-lettere di che all'art. 74 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da L. 2 a L. 3 e da cent. 50 a L. 1.

Le tasse graduali di che all'art. 38 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da cent. 50 a L. 1; da L. 2 a L. 3; da L. 3 a L. 5, da L. 4 a L. 7, da L. 10 a L. 15.

Le tasse fisse di L. 40 e di L. 18 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'art. 122, n. 2, lettera *b*) e *c*), della citata tariffa *A* sono aumentate a L. 60 e a L. 27.

Le tasse fisse di L. 20 e di L. 12 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 della tariffa *A*, sono aumentate a L. 35 ed a L. 21.

Art. 3.

Sono esclusi dall'aumento di che all'art. 1 del presente decreto:

1° i titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, di che all'art. 49 della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

2° i titoli negoziabili emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente o consorzio di che all'art. 50 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

3° gli atti per concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc. di cui all'art. 70 della citata tariffa;

4° gli avvisi e manifesti al pubblico di cui agli articoli 85 e 86 della citata tariffa;

5° gli atti istruttori, le chiamate di causa, i rinvii, nonchè le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 118, nn. 5, 10, 11, 12 e 13, 119 nn. 4, 8, 9, 10, 11, 120 n. 3, 6 e 7, 125 n. 3 della citata tariffa;

6° le istanze per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Art. 4.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

Cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200	Tassa	L.	0,20
oltre L. 200 fino a L. 400. . . .	»	»	0,40
oltre L. 400 fino a L. 600. . . .	»	»	0,60
oltre L. 600 fino a L. 800. . . .	»	»	0,80
oltre L. 800 fino a L. 1000 . . .	»	»	1,00
per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000 (per ogni mille)	»	»	1,00

Cambiali con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi: il doppio delle tasse graduali stabilite per le scadenze non superiori a quattro mesi.

Cambiali con scadenza oltre sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra, il quadruplo delle tasse graduali stabilite per le scadenze non superiori a quattro mesi.

Art. 5.

Per le cambiali con scadenza non superiore ad un mese trovantisi nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, la tassa graduale è stabilita nella misura di L. 0,50 per mille lire o frazione di mille lire.

Art. 6.

Oltre la tassa graduale di che agli articoli precedenti è dovuta per ogni cambiale la tassa fissa di quietanza di L. 0,10.

Art. 7.

La tassa graduale di che all'art. 4 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulti pagata nel paese di origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e per quelli a certo tempo vista, la tassa di che ai precedenti articoli 4, 5 e 6 applicasi a norma dell'art. 30 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3263.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli istituti od i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'art. 1, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal giorno che verrà stabilito con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare fra di loro le disposizioni anzidette e delle leggi e decreti legislativi tuttora in vigore, riguardanti le tasse di bollo, ed a raccoglierle in testo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 122. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1930.

Decorrenza degli aumenti delle tasse di bollo disposti col R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente aumenti alle tasse di bollo ed a quelle sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

Visto l'art. 10 del menzionato Regio decreto-legge che dà facoltà al Ministro per le finanze di stabilire il termine in cui andranno in vigore gli aumenti suddetti;

Decreta:

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 del suddetto Regio decreto-legge, riflettenti gli aumenti delle tasse di bollo, entreranno in vigore il 1° aprile 1930.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 a 8 del medesimo Regio decreto-legge, riflettenti gli aumenti alle tasse di bollo graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, andranno in vigore il 1° luglio 1930.

Roma, addì 19 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1421)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.